

**PARERE 8 SETTEMBRE 2016**  
**488/2016/I/EEL**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE MODIFICHE AL TESTO**  
**INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, IN TEMA DI *SETTLEMENT***

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME o Disciplina);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 6 settembre 2016, prot. Autorità n. 24504 del 6 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 6 settembre 2016), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità le modifiche al TIDME, proposte dal GME in data 5 settembre 2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito

internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;

- con la comunicazione 6 settembre 2016, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito a proposte di modifica del TIDME predisposte dal GME in tema di *settlement*;
- le proposte di modifica citate al precedente alinea sono principalmente volte a rendere possibile l'anticipo dei termini di pagamento sul mercato del giorno prima (MGP) e sul mercato infragiornaliero (MI), portando la fase di *settlement* dall'attuale cadenza mensile (M+2) a una cadenza settimanale (W+1);
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche con la necessità di una progressiva armonizzazione delle regole dei mercati dovuta ai progetti di *coupling* europei;
- sotto il profilo degli strumenti di pagamento che devono essere utilizzati dagli operatori di mercato per rendere possibile l'anticipo dei termini di cui al precedente alinea, le proposte del GME prevedono una distinzione tra gli operatori pubbliche amministrazioni e gli operatori diversi dalle pubbliche amministrazioni, al fine di tenere conto delle specificità della normativa in materia di fatturazione alle pubbliche amministrazioni.

#### **RITENUTO CHE:**

- la proposta di modifica della Disciplina di cui ai precedenti alinea, come predisposta dal GME, non rechi disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME sopra descritte;
- la modifica delle tempistiche di pagamento sia un passaggio indispensabile verso l'armonizzazione delle regole nel mercato unico europeo e che la proposta di modifica della Disciplina predisposta dal GME sia coerente con questo obiettivo;
- sia pertanto opportuno esprimere al Ministro parere favorevole in merito alle citate proposte di modifica del TIDME

#### **DELIBERA**

1. di esprimere, al Ministro, parere favorevole in merito alle proposte di modifica al TIDME avanzate dal GME e riportate nella comunicazione 6 settembre 2016;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*